

JUVENTUS Football Club S.p.A.

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI**
ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

(Modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2013

INDICE

GLOSSARIO	4
PREMESSA	5
1. Profilo dell'emittente	5
2. Informazioni sugli assetti proprietari	7
3. Compliance	8
4. Consiglio di Amministrazione	8
5. Trattamento delle informazioni societarie	18
6. Comitati interni al Consiglio di Amministrazione	19
7. Comitato per le Nomine e la Remunerazione	19
8. Remunerazione degli amministratori	20
9. Comitato Controllo e Rischi	20
10. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	23
11. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate	30
12. Nomina dei sindaci	31
13. Sindaci	33
14. Rapporti con gli Azionisti	35
15. Assemblee	36
16. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento	37
TABELLE DI SINTESI	38
STATUTO SOCIALE	40

La presente Relazione si riferisce all'esercizio 2012/2013 ed è disponibile sul sito internet della Società: www.juventus.com

Glossario

Codice di Autodisciplina

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Il Codice di Autodisciplina è disponibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Emittente

L'Emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.

Esercizio

L'esercizio sociale cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti

Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati

Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob

Il regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123 bis TUF.

Testo Unico della Finanza o TUF

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), come successivamente integrato e modificato.

Premessa

La presente Relazione (disponibile sul sito internet della Società www.juventus.com) ha lo scopo di illustrare il sistema di *Corporate Governance* adottato da Juventus Football Club S.p.A. (di seguito "Juventus", la "Società" o l'"Emittente") e di presentare l'informativa concernente l'adesione da parte dell'Emittente alle previsioni del Codice di Autodisciplina.

La Società ha adottato un sistema di governance in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina e con le migliori prassi nazionali ed internazionali, valorizzando il ruolo degli Amministratori indipendenti, dotandosi di un Codice Etico all'avanguardia nel suo settore di attività, di regole di vigilanza interna e di un sistema di deleghe che pone al centro della gestione sociale il Consiglio di Amministrazione. Con il suo alto profilo di indipendenza e professionalità, quest'ultimo garantisce gli interessi e la tutela del mercato e degli azionisti.

La presente Relazione illustra il quadro complessivo della *Corporate Governance* societaria, evidenziando gli aspetti di conformità ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e motivando l'eventuale scostamento da alcune sue disposizioni, secondo quanto suggerito nel "*Format per la Relazione sul governo societario e gli aspetti proprietari*" predisposto da Borsa Italiana S.p.A..

Per consentire un'immediata consultazione delle norme che disciplinano il governo societario, alla presente Relazione è allegato lo Statuto sociale.

Si segnala infine che nel corso dell'esercizio 2012/2013 sono state recepite le modifiche al Codice di Autodisciplina approvate nel dicembre 2011; peraltro, molte di tali modifiche riguardano principi e criteri di fatto già precedentemente adottati dalla Società.

1. Profilo dell'emittente

La Società è controllata da EXOR S.p.A., società quotata presso la Borsa Italiana S.p.A., a sua volta controllata dalla Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az..

L'Emittente adotta un sistema di amministrazione di tipo tradizionale che prevede una ripartizione di competenze tra l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Inoltre, l'Emittente ha nominato il Comitato Esecutivo e ha istituito, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi.

Assemblea degli Azionisti

Ai sensi dello Statuto sociale, l'Assemblea degli Azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune della sede sociale, o in altro luogo in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni. L'Assemblea è inoltre convocata – in via ordinaria o in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Gli stessi possono farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge. Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di

svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria. Il Regolamento di Assemblea della Società è disponibile sul sito internet www.juventus.com.

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 a 15, secondo la determinazione dell'Assemblea. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e cessano a far data dall'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti il Presidente. Può, inoltre, nominare uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati; designa pure un segretario, anche tra estranei al Consiglio.

Come meglio precisato nel Paragrafo 4.2, il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 2012 e cesserà in concomitanza dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2014/2015.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato Esecutivo delegandogli parte delle proprie attribuzioni e ha costituito nel proprio ambito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi, a carattere consultivo e propositivo.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, costituito ai sensi di Statuto vigente da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di cui fa parte il sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio Sindacale vigila inoltre sulle modalità di concreta attuazione delle regole di corporate governance.

Lo Statuto sociale contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo ed un membro supplente del Collegio Sindacale siano nominati dalla minoranza. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco eletto dalla minoranza.

Il Collegio Sindacale adempie inoltre ai compiti di vigilanza di cui al D.Lgs. 39/2010 per i quali si rinvia al Capitolo 13 della presente relazione.

Il Collegio Sindacale della Società in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 2012 e cesserà in concomitanza dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2014/2015.

2. Informazioni sugli assetti proprietari

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale dell'Emittente è di € 8.182.133,28, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in 1.007.766.660 azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni della Società sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed emesse in regime di dematerializzazione, in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Ciascuna azione dà diritto ad un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Con riferimento alla ripartizione degli utili netti ed alla liquidazione della Società si rinvia agli articoli 26 e 31 dello Statuto sociale di Juventus allegato alla presente Relazione.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli

Non esistono restrizioni al trasferimento dei titoli della Società.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale

In base alle comunicazioni ufficiali ricevute fino alla data del 24 settembre 2013, gli Azionisti che risultano detentori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale con diritto di voto sono Exor S.p.A. con il 63,766% e Lindsell Train Ltd. con il 2,201%.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscano diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non è prevista alcuna forma di partecipazione azionaria dei dipendenti e non sono in essere piani di stock option.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti

Non risultano in essere patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza.

h) Clausole di *change of control* e disposizioni statutarie in materia di OPA

Non esistono accordi significativi dei quali Juventus sia parte che acquistino efficacia, siano modificati o si estinguano in caso di cambiamento di controllo della Società.

Lo Statuto sociale non prevede deroghe alle disposizioni sulla *passivity rule* né prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione previste dalla normativa vigente.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Non sono in essere deleghe ad aumentare il capitale sociale o autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie. Juventus non detiene azioni proprie.

I) Attività di direzione e coordinamento

Juventus non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile da parte dell'azionista di maggioranza EXOR S.p.A. in quanto la stessa non interviene nella conduzione degli affari della Società e svolge il ruolo di azionista detenendo e gestendo la partecipazione di controllo nella Società. Non sussistono elementi atti ad indicare l'esercizio di fatto di un'attività di direzione e coordinamento in quanto, tra l'altro, la Società ha piena ed autonoma capacità negoziale nei rapporti con i terzi e non sussiste un rapporto di tesoreria accentrata. Inoltre, il numero e le competenze degli Amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione ed all'attività svolta dalla Società e ne garantiscono l'autonomia gestionale nella definizione degli indirizzi strategici generali ed operativi.

Juventus non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società.

Si precisa, infine, che le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) sono illustrate nella Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-bis del TUF (disponibile sul sito internet www.juventus.com), e che quelle richieste dall'art. 123-bis, comma primo, lettera l) sono illustrate nel Capitolo 4 della presente Relazione dedicato al Consiglio di Amministrazione.

3. Compliance

Juventus, riconoscendo la validità del modello di governo societario descritto dal Codice di Autodisciplina (consultabile sul sito di Borsa Italiana all'indirizzo: www.borsaitaliana.it), ha adottato i principi e le regole di *Corporate Governance* descritti nella presente Relazione e conformi al modello di tale Codice.

Nella presente Relazione sono individuate le aree di adesione alle prescrizioni del predetto Codice di Autodisciplina e l'osservanza degli impegni a ciò conseguenti. Sono altresì segnalate e motivate le ragioni di scostamento da alcuni principi in esso contenuti individuando per trasparenza e facilità di consultazione, quelli di volta in volta derogati.

4. Consiglio di Amministrazione

4.1 Nomina e sostituzioni

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare.

In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la Società dalla disciplina vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione degli organi

di amministrazione e controllo di Juventus, ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti, è stata individuata dalla Consob nel 2,5% del capitale sociale.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista, sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. Le liste, corredate delle informazioni di cui sopra, sono pubblicate anche sul sito internet della Società.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli Amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti, sempre sulla base del loro numero progressivo, dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 11 dello Statuto Sociale.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste, né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato. In tali casi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

È facoltà del Consiglio provvedere alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato con le modalità stabilite dall'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà cessato e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli Amministratori eventualmente nominati dall'Assemblea nel corso del mandato cessano con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione provvede periodicamente alla verifica dei requisiti di onorabilità degli Amministratori previsti dall'art. 147-quinquies del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli assetti proprietari, del fatto che il Presidente Andrea Agnelli ricopre un ruolo esecutivo, nonché della peculiarità del settore di appartenenza non ha valutato di adottare un piano per la successione degli Amministratori esecutivi.

Gli Amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzidetti provvedimenti.

Gli Amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C. che comportino la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. decadono dalla carica e non possono ricoprire o essere nominati o eletti ad altre cariche sociali.

4.2 Composizione

Il Consiglio è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 2012. In tale occasione è stata presentata solamente la lista da parte dell'azionista di maggioranza EXOR S.p.A., titolare a tale data del 63,8% delle azioni ordinarie. La lista, unitamente alla documentazione prevista dallo Statuto per il relativo deposito, è stata pubblicata sul sito della Società www.juventus.com, dove è tuttora consultabile.

L'Assemblea ha fissato il numero complessivo di Amministratori in 10, di cui 7 non esecutivi, e 5 indipendenti.

Si riepilogano di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione e le qualifiche di ciascun Amministratore:

Andrea Agnelli	<i>Presidente</i>	Esecutivo
Giuseppe Marotta	<i>Amministratore Delegato</i>	Esecutivo
Aldo Mazza	<i>Amministratore Delegato</i>	Esecutivo
Maurizio Arrivabene	<i>Amministratore</i>	Non esecutivo indipendente
Giulia Bongiorno	<i>Amministratore</i>	Non esecutivo indipendente
Paolo Garimberti	<i>Amministratore</i>	Non esecutivo indipendente
Assia Grazioli Venier	<i>Amministratore</i>	Non esecutivo indipendente
Pavel Nedved	<i>Amministratore</i>	Non esecutivo
Enrico Vellano	<i>Amministratore</i>	Non esecutivo
Camillo Venesio	<i>Amministratore</i>	Non esecutivo indipendente

Il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà in concomitanza dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2014/2015.

I profili dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società www.juventus.com.

Si riportano di seguito le informazioni circa gli incarichi ricoperti dagli Amministratori in altre società quotate o di interesse rilevante:

Nome e Cognome	Società	Carica nella società
Andrea Agnelli	Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. FIAT S.p.A. EXOR S.p.A.	Socio Accomandatario Amministratore Amministratore
Giuseppe Marotta	-	-
Aldo Mazzia	Juventus Merchandising S.r.l.	Amministratore
Maurizio Arrivabene	-	-
Giulia Bongiorno	-	-
Paolo Garimberti	-	-
Assia Grazioli Venier	-	-
Pavel Nedved	-	-
Enrico Vellano	-	-
Camillo Venesio	Banca del Piemonte S.p.A. Confienza Partecipazioni S.p.A. Cedacri S.p.A. Cartasi S.p.A.	AD e Direttore Generale Presidente Amministratore Amministratore

La sussistenza dei requisiti di indipendenza è stata valutata dal Consiglio di Amministrazione in conformità con i criteri di indipendenza adottati e riportati *infra* nella presente Relazione. Tali criteri corrispondono ai requisiti previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e riprendono quelli del Codice di Autodisciplina.

Conformemente a quanto previsto dal Criterio applicativo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina, gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Fermo restando quanto sopra indicato il Consiglio non ha definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore dell'Emittente.

Il Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2013 ha esaminato gli incarichi ricoperti dai propri membri in altre società ed ha ritenuto che il numero e la qualità degli incarichi rivestiti – tenuto altresì conto della

partecipazione ai comitati costituiti all'interno del Consiglio della Società - non interferisca e sia compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore di Juventus.

Le strutture societarie garantiscono ai membri del Consiglio di Amministrazione l'informativa concernente le principali novità legislative e regolamentari riguardanti la Società e gli organi sociali. Inoltre, al fine di garantire ai Consiglieri un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare i Responsabili delle strutture aziendali.

4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza alcuna eccezione, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite dall'art. 2365, secondo comma del Codice Civile, e la scissione nel caso previsto dalla legge.

Il Consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché in paesi dell'Unione Europea, di regola almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o di un Vice Presidente o di chi è legittimato ai sensi di legge ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori o almeno due Sindaci effettivi o gli organi delegati.

Le adunanze sono regolate dalle norme di legge e di Statuto. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione esercita i suoi poteri in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e cioè:

- esamina ed approva i piani strategici e finanziari della Società monitorandone periodicamente l'attuazione e definisce il sistema di governo societario (Criterio applicativo 1.C.1, lett. a);
- definisce la natura e il livello del rischio compatibile con gli obiettivi strategici della società (Criterio applicativo 1.C.1, lett. b);
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione di rischi (Criterio applicativo 1.C.1, lett. c);
- stabilisce la periodicità, almeno trimestrale ai sensi di Statuto, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite (Criterio applicativo 1.C.1, lett. d);
- valuta il generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori esecutivi e dal Comitato Controllo e Rischi, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati (Criterio applicativo 1.C.1, lett. e);

- delibera in merito alle operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario; a tal fine stabilisce i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo (Criterio applicativo 1.C.1, lett. f) per quanto compatibile con la rapidità decisionale richiesta dalla “Campagna Trasferimenti”; in ogni caso, gli Amministratori esecutivi operano nel quadro dei piani definiti dal Consiglio di Amministrazione al quale riferiscono tempestivamente;
- effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si avvalga dell’opera di consulenti esterni ai fini dell’autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce informazioni sugli eventuali ulteriori servizi forniti da tali consulenti alla Società (Criterio applicativo 1.C.1, lett. g);
- tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli Azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna (Criterio applicativo 1.C.1, lett. h);
- al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell’Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate (Criterio applicativo 1.C.1, lett. j);
- definisce le linee di indirizzo e valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia (Criterio applicativo 7.C.1, lett. a, b).

Nel corso dell’esercizio 2012/2013 si sono tenute 7 riunioni del Consiglio di Amministrazione della durata media di circa 2 ore e mezza. Tali riunioni hanno avuto ad oggetto l’esame e le deliberazioni in merito all’andamento della gestione, ai risultati trimestrali, alla struttura organizzativa, alle proposte concernenti le operazioni di maggior rilievo presentate dagli Amministratori esecutivi, all’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. Il Consiglio ha inoltre assunto le deliberazioni concernenti le cariche sociali, la composizione dei comitati interni e la determinazione dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Nel corso del nuovo esercizio, iniziato il 1° luglio 2013, si è già tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l’andamento degli affari sociali, il processo di autovalutazione dell’attività del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni, nonché l’approvazione del Progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2013 e della presente Relazione. Allo stato, per l’esercizio 2013/2014 sono già programmate altre 3 riunioni del Consiglio di Amministrazione in funzione dell’approvazione dei rendiconti trimestrali e la relazione semestrale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. La messa a disposizione agli Amministratori della documentazione attinente le materie all’ordine del giorno delle predette riunioni avviene con tempestività (in media corrispondente a tre giorni) onde consentire agli stessi di essere preventivamente e adeguatamente informati sugli argomenti in trattazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, in via permanente, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e, su invito, Responsabili di funzioni aziendali per l'illustrazione di materie e argomenti di competenza.

Le strutture societarie garantiscono ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale l'informativa concernente le principali novità legislative e regolamentari riguardanti la Società e gli organi sociali.

Conformemente a quanto previsto dal Criterio applicativo 1.C.1 del Codice di Autodisciplina, e fermi restando i poteri attribuiti agli organi delegati (cfr. *infra*), le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, inclusi eventuali piani strategici e finanziari, sono esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione il quale ne monitora altresì la concreta attuazione. In occasione di tali operazioni sono messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione, con ragionevole anticipo, qualora compatibile con l'operatività, un quadro riassuntivo con particolare evidenza sulle finalità economiche e strategiche, sulla sostenibilità economica, sulle modalità esecutive, nonché sulle conseguenti implicazioni per l'attività della Società.

La Società non ha ritenuto di determinare preventivamente linee guida e criteri per valutare la significatività e/o rilevanza delle operazioni oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, attenendosi comunque, quale riferimento di valutazione, ai parametri di significatività previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ha inoltre approvato una procedura per le operazioni con parti correlate che è consultabile sul sito internet www.juventus.com.

Il Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2013, ha effettuato, anche per l'esercizio 2012/2013, la valutazione (*self-assessment*) sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, vagliandone l'adeguatezza anche con riferimento alla componente rappresentata dagli Amministratori indipendenti dopo averne preso in considerazione il profilo e la dedizione nello svolgimento del mandato.

Il Processo di autovalutazione si è basato sulla compilazione da parte di ciascun Amministratore di un apposito questionario il cui contenuto è stato definito e approvato su proposta del Comitato Controllo e Rischi.

Le domande formulate nel questionario hanno avuto ad oggetto (i) la dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione con riferimento anche alle caratteristiche ed alle esperienze professionali degli Amministratori; (ii) il suo funzionamento con particolare riferimento all'esercizio dei poteri del Consiglio, allo svolgimento delle attività di verifica, indirizzo e controllo e, infine, al suo coinvolgimento nella definizione degli orientamenti strategici; (iii) la composizione e ruoli dei Comitati interni al Consiglio; (iv) la conoscenza della normativa di settore e della partecipazione degli Amministratori alle riunioni ed al processo decisionale.

Tale questionario è stato quindi compilato dai singoli Amministratori e i risultati emergenti dalla analisi dei questionari sono stati portati, in termini aggregati ed anonimi, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, a cura del Comitato Controllo e Rischi, ai fini dell'autovalutazione.

Il Consiglio ha ritenuto che la composizione e il funzionamento dell'organo amministrativo sono più che adeguati alle esigenze gestionali e organizzative dell'Emittente ed ha confermato il carattere eterogeneo delle

professionalità degli Amministratori che apportano in sede di processo decisionale le proprie competenze ed esperienze. Riscontri positivi sono inoltre emersi con riferimento alla periodicità delle riunioni alle informazioni fornite dagli organi delegati e dai Dirigenti della Società nell'ambito delle presentazioni al Consiglio.

Le aree di miglioramento sono sostanzialmente riconducibili ad un ancora maggiore approfondimento del quadro normativo-regolamentare di settore che è particolarmente complesso ed in continua evoluzione.

Infine, per quanto riguarda i Comitati Interni, la valutazione è risultata altresì positiva in ordine al numero, alla tipologia, alla composizione degli stessi, sia con riferimento ai flussi informativi garantiti da tali Comitati e al ruolo da questi svolti nell'ambito del Consiglio.

4.4 Organi delegati

Presidente e Amministratori Delegati

La firma sociale e la rappresentanza della Società spettano, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, al Presidente, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti e, inoltre, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26 ottobre 2012, ha nominato fra i suoi componenti il Presidente nella persona di Andrea Agnelli. Il Consiglio ha inoltre nominato Amministratori Delegati Giuseppe Marotta e Aldo Mazza conferendo loro specifici e uguali poteri gestionali. Il sistema di deleghe vigente in Juventus definisce in modo puntuale i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al Presidente ed agli Amministratori Delegati.

La Società ha ritenuto opportuno attribuire poteri gestori anche al Presidente a tutela dell'interesse sociale, della trasparenza e della collegialità.

Tutte le operazioni che per importo superano le soglie previste dagli specifici poteri attribuiti al Presidente ed agli Amministratori Delegati, nonché tutte le operazioni di carattere immobiliare (ad eccezione dei contratti di locazione di durata non superiore a 9 anni e per un importo inferiore ad euro 12,5 milioni) sono portate alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le eventuali decisioni concernenti significative controversie legali e azioni in giudizio che abbiano ad oggetto l'immagine ed il marchio della Società. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, attribuire poteri ad altri amministratori, direttori, procuratori e dirigenti che li eserciteranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, ha nominato il Comitato Esecutivo delegando allo stesso le seguenti attribuzioni:

- esaminare il Budget ed il piano pluriennale a medio termine al fine di presentarne la discussione al Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni;
- esaminare le operazioni immobiliari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- approvare le strategie relative alla Campagna Trasferimenti e deliberare e approvare acquisizioni e/o cessioni

di contratti nell'ambito dell'attività sportiva, ivi compresi quelli di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché la stipula di contratti per la costituzione di rapporti aventi ad oggetto le prestazioni sportive dei calciatori e contratti con allenatori e tecnici entro il limite massimo di euro 50 milioni, per ciascuna operazione di acquisizione, cessione o rinnovo contrattuale; tale importo si intende come complessivo per la durata del contratto e comprensivo degli oneri accessori e/o impliciti di acquisto (es: provvigioni e servizi fatturati da agenti e consulenti e delle eventuali imposte a carico della Società);

- deliberare e approvare la struttura dirigenziale operativa (organigramma);
- deliberare in materie strategiche, non direttamente legate alla gestione operativa, in materia di politica sportiva, aziendale e di comunicazione.

I membri del Comitato Esecutivo sono attualmente 5:

- Andrea Agnelli (Presidente)
- Giuseppe Marotta
- Aldo Mazzia
- Enrico Vellano
- Camillo Venesio

Alle riunioni del Comitato Esecutivo, che nel corso dell'esercizio 2012/2013 si è riunito 2 volte, assistono i Sindaci Effettivi e partecipano, eventualmente, direttori e/o dirigenti aziendali invitati dal Comitato.

Informativa al Consiglio

L'informativa prevista dall'art. 150 del TUF e dall'art. 2381 del codice civile viene fornita dagli Amministratori al Collegio Sindacale e dagli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Collegio Sindacale nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente. Agli Amministratori e ai Sindaci viene inoltre fornita un'adeguata informativa sulle operazioni atipiche e/o inusuali ovvero con parti correlate, in conformità a quanto prescritto dalle procedure all'uopo adottate.

4.5 Altri Consiglieri esecutivi

Nel Consiglio di Amministrazione non vi sono altri consiglieri esecutivi.

4.6 Amministratori indipendenti

Nel Consiglio di Amministrazione sono presenti cinque Amministratori indipendenti.

I requisiti di indipendenza che si applicano sono i seguenti:

- a) non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado di un altro Amministratore della Società;
- b) non essere Amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado di Amministratori di società controllata, che controlla o sia sottoposta a comune controllo da parte della Società;
- c) non essere legato alla Società o a società da questa controllate o a società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli altri Amministratori e ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;

- d) non controllare la Società, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società (Criterio applicativo 3.C.1., lett. a);
- e) non essere, né essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole (Criterio applicativo 3.C.1., lett. b);
- f) non avere, né aver avuto nell'esercizio precedente, sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (Criterio applicativo 3.C.1., lett. c);
- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- g) non essere, né essere stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti (Criterio applicativo 3.C.1., lett. c);
- h) non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria (Criterio applicativo 3.C.1., lett. d);
- i) non essere stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni (Criterio applicativo 3.C.1., lett. e);
- j) non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società ha un incarico di Amministratore (Criterio applicativo 3.C.1., lett. f);
- k) non essere Socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società (Criterio applicativo 3.C.1., lett. g);
- l) non essere stretto familiare convivente di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (Criterio applicativo 3.C.1., lett. h).

Il Consiglio di Amministrazione valuta nella prima occasione utile dopo la loro nomina la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina in capo a ciascuno degli Amministratori indipendenti, anche ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza. Il Consiglio di Amministrazione valuta altresì con cadenza annuale l'indipendenza degli Amministratori tenendo conto delle informazioni fornite dai diretti interessati. Il Consiglio rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della Relazione sul governo societario (Criterio applicativo 3.C.4.).

Sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori e di quelle a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2013 ha ritenuto sussistere i requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Maurizio Arrivabene, Giulia Bongiorno, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier e Camillo Venesio. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato che tutti gli amministratori indipendenti possiedono i requisiti di indipendenza previsti per i componenti del Collegio Sindacale dal Testo Unico della Finanza.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri con esito positivo (Criterio applicativo 3.C.5.).

Gli Amministratori indipendenti, anche alla luce della nomina degli stessi a fine ottobre 2012, si sono riuniti in assenza degli altri Amministratori per la prima volta il 24 settembre 2013.

4.7 Lead Independent Director

Pur ricoprendo una carica esecutiva, il Presidente non è il solo e principale responsabile della gestione dell'impresa che è anche affidata agli Amministratori Delegati in virtù dei poteri loro conferiti. Conformemente a quanto previsto dal Criterio Applicativo 2.C.3., il Consiglio di Amministrazione non ha pertanto designato un amministratore indipendente quale *Lead Independent Director*.

5. Trattamento delle informazioni societarie

Conformemente a quanto previsto dal Criterio Applicativo 1.C.1. lett.j), il Consiglio di Amministrazione ha adottato una procedura interna per il trattamento delle informazioni privilegiate, per tali intendendosi le informazioni di carattere preciso – ai sensi dell'art. 181 del TUF – non pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società stessa.

La procedura è tesa a regolare il flusso informativo, le responsabilità e le modalità di diffusione a terzi delle informazioni privilegiate.

Il Presidente e gli Amministratori Delegati curano la gestione e la comunicazione al pubblico e alle autorità delle informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Le comunicazioni alle autorità e al pubblico - inclusi gli Azionisti, gli investitori, gli analisti e gli organi di stampa - vengono effettuate nei termini e con le modalità di cui alle vigenti normative, nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

Gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni ed a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni. Gli stessi doveri di riservatezza sono previsti per tutti i dirigenti e dipendenti della Società.

La Società, in adempimento a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti, ha istituito il Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni previste dall'art. 114, comma 1, del TUF. A tal fine la Società si è dotata di una apposita procedura organizzativa.

La Società ha inoltre posto in essere una procedura organizzativa diretta al soddisfacimento degli obblighi di cui all'art. 114, comma 7, del TUF (c.d. "*Internal Dealing*"). Si rammenta in proposito che la materia concernente le trasparenza sulle operazioni su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegati, effettuate direttamente o per interposta persona da soggetti rilevanti o da persone agli stessi strettamente legate, è disciplinata dalla legge e dalla regolamentazione Consob di attuazione (artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti).

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito internet www.juventus.com.

6. Comitati interni al Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sono costituiti due Comitati a carattere consultivo e propositivo: il Comitato per le Nomine e la Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi (Principio 4.P.1.).

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di nominare un solo Comitato sia per la trattazione delle questioni relative alla remunerazione degli Amministratori sia per la trattazione delle questioni relative alle nomine, in quanto ha considerato le suddette materie strettamente connesse.

Il Comitato per il Controllo e Rischi è stato inoltre individuato quale Comitato per le operazioni con parti correlate. Per le sole operazioni di minore rilevanza in materia di remunerazioni e compensi degli Amministratori, il Comitato per le operazioni con parti correlate coincide con il Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

7. Comitato per le Nomine e la Remunerazione

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è composto interamente da Amministratori indipendenti:

- Paolo Garimberti (Presidente);
- Maurizio Arrivabene;
- Camillo Venesio.

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione svolge funzioni principalmente consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito ai piani di retribuzione degli Amministratori Delegati (Criterio applicativo 6.C.5.) e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche; proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di Amministratore nel caso previsto dall'art.2386, primo comma, del Codice Civile, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente in conformità al criterio applicativo 5.C.1. lett b);
- formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione, composizione del Consiglio stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna in conformità al criterio applicativo 5.C.1. lett a);
- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica delle remunerazioni, nonché formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato, per le sole operazioni di minore rilevanza in materia di

remunerazioni e compensi degli Amministratori, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione quale comitato competente per le operazioni con parti correlate.

Alle riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione è invitato a partecipare il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Comitato può avvalersi di consulenti per acquisire informazioni necessarie e pareri sugli aspetti concernenti le materie da trattare e, a tal fine, può usufruire delle necessarie risorse finanziarie.

Nel corso dell'esercizio 2012/2013 si sono tenute 3 riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione. Tali riunioni hanno avuto ad oggetto l'esame e la verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa, le proposte concernenti i compensi degli Amministratori esecutivi, nonché l'esame del Piano di incentivazione a lungo termine del *top management* legato agli obiettivi del Piano a medio lungo termine approvato il 23 giugno 2011. Inoltre, nel nuovo esercizio iniziato il 1° luglio 2013 si è già tenuta una riunione del Comitato avente ad oggetto le proposte relative ai compensi variabili degli amministratori esecutivi nonché l'esame della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

La durata media delle riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione è stata di un'ora e trenta minuti.

Le riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione sono oggetto di verbalizzazione.

8. Remunerazione degli amministratori

La politica delle remunerazioni di Juventus è delineata in funzione del settore sportivo professionistico nel quale opera la Società e della complessità della struttura organizzativa che prevede la presenza nel Consiglio di Amministrazione di Consiglieri con deleghe operative (in particolare il Presidente Andrea Agnelli e gli Amministratori Delegati Giuseppe Marotta e Aldo Mazzia) e non prevede la nomina di un Direttore Generale.

In data 24 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha approvato la Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (disponibile sul sito internet www.juventus.com), a cui si rinvia, nella quale sono indicate tutte le informazioni riguardanti la politica per la remunerazione adottata dalla Società e che sarà sottoposta all'esame della convocanda Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2013.

9. Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi è integralmente composto da Amministratori indipendenti:

- Camillo Venesio (Presidente);
- Maurizio Arrivabene;
- Assia Grazioli Venier.

Camillo Venesio, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, ha maturato una rilevante esperienza in materia di controllo e gestione dei rischi nell'ambito della propria attività imprenditoriale al vertice della Banca del Piemonte. Inoltre, è membro del Comitato Controllo e Rischi di Juventus (già Comitato per il Controllo Interno) dal 2007 e ha pertanto acquisito una preziosa conoscenza del settore di attività della Società e dei rischi a cui la stessa è esposta.

Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società e di verificare, per il tramite delle funzioni aziendali preposte, che vengano effettivamente rispettate le procedure interne, sia operative sia amministrative, adottate dalla Società per assicurare una seria ed efficiente gestione e per identificare, prevenire e gestire eventuali rischi di natura finanziaria e operativa.

Inoltre, il Comitato Controllo e Rischi intrattiene i rapporti con il Collegio Sindacale, che contribuisce a definire l'ordine del giorno delle riunioni, la società di revisione, la responsabile dell'*Internal Audit* e con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Comitato Controllo e Rischi si incontra almeno una volta l'anno con l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001 per lo scambio di informazioni relative alle rispettive attività di controllo. Nel caso di particolari anomalie riscontrate nell'attività di controllo, l'informativa tra predetti organi è tempestiva.

Quando se ne ravvisi la necessità, il Comitato si riunisce anche su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o della Responsabile dell'*Internal Audit*.

Con riguardo all'adozione del Modello di Controllo Amministrativo e Contabile facente parte del più ampio sistema di Controllo interno e gestione dei rischi, il Comitato Controllo e Rischi verifica quanto predisposto dalle strutture aziendali in merito:

- all'analisi dei rischi connessi all'informativa economico-finanziaria;
- alla predisposizione delle singole procedure amministrativo-contabili che definiscono le attività operative e di controllo poste a presidio di rischi individuali;
- all'analisi dei sistemi IT che supportano i processi amministrativi della Società;
- alla definizione del processo di valutazione periodica del sistema di controllo contabile.

Il Comitato Controllo e Rischi inoltre:

- valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentiti la società di revisione e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili (Criterio applicativo 7.C.2., lett. a);
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali (Criterio applicativo 7.C.2., lett. b);
- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e di quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit (Criterio applicativo 7.C.2., lett. c);
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di Internal Audit (Criterio applicativo 7.C.2., lett. d);

- può chiedere alla funzione Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale (Criterio applicativo 7.C.2., lett. e);
- riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio applicativo 7.C.2., lett. f).

Analogamente a quanto previsto con riferimento al Comitato per le Nomine e la Remunerazione nell'ambito delle operazioni con parti correlate aventi ad oggetto le remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il Comitato Controllo e Rischi quale comitato competente per le operazioni con parti correlate per tutte le altre materie.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e può incaricare, anche avvalendosi delle strutture della Società, consulenti indipendenti o altri esperti nella misura dallo stesso ritenuta necessaria all'espletamento dei propri compiti.

Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale, la Responsabile della funzione *Internal Audit*, in qualità di segretario; in base agli argomenti all'ordine del giorno, possono essere invitati alle riunioni responsabili di funzione o il *Risk Manager* o rappresentanti della società di revisione.

Nel corso dell'esercizio 2012/2013 si sono tenute 6 riunioni del Comitato Controllo e Rischi.

Tali riunioni hanno avuto ad oggetto l'analisi dei processi aziendali più strettamente inerenti alle funzioni del Comitato, nonché l'approfondimento di tematiche varie. In particolare sono stati analizzati i criteri di valutazione e i principi contabili sottesi alla redazione delle situazioni economiche e patrimoniali sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, le metodologie e le procedure per l'applicazione delle prescrizioni dello IAS 36 riguardanti le perdite di valore delle attività ("*Impairment test*"), le procedure interne ed il rispetto dei principi di Corporate Governance. Il Comitato Controllo e Rischi ha dedicato particolare attenzione al processo di valutazione periodica dei principali rischi a cui è esposta la Società, all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che è stato adottato in sede di Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2013 e al piano dettagliato delle attività di Audit per la stagione 2013/2014. Ha inoltre vigilato sull'efficacia del processo di revisione contabile esaminando i risultati esposti nelle relazioni della società di revisione ed ha altresì riferito al Consiglio di Amministrazione in merito all'adeguatezza del sistema di controllo interno predisponendo al riguardo apposite relazioni. La durata media delle riunioni del Comitato Controllo e Rischi è stata di due ore e trenta minuti.

Le riunioni del Comitato sono oggetto di verbalizzazione.

Infine, il Comitato Controllo e Rischi è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione di definire il questionario da sottoporre agli Amministratori di autovalutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati e ne ha curato la raccolta e l'analisi portandoli a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in termini aggregati ed anonimi. Degli esiti del processo di autovalutazione è data informativa nel Capitolo 4 della presente Relazione.

Nel corso del corrente esercizio 2013/2014 si sono già tenute 2 riunioni del Comitato Controllo e Rischi per

L'analisi dei risultati del suddetto processo periodico di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e per l'analisi dei documenti contabili di periodo, ivi inclusi i risultati delle attività di revisione effettuate.

10. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (di seguito anche il "Sistema") è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte nel contempo a consentire un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi e a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Tali obiettivi sono conseguibili sia attraverso la definizione di regole ed attività di controllo sia attraverso l'implementazione di un processo di individuazione, valutazione e monitoraggio dei rischi.

Il Sistema di Juventus è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario e la struttura dei controlli è stata definita ispirandosi al modello COSO report¹, che rappresenta la *best practice* internazionale per valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno, ai principi del Codice di Autodisciplina e alle altre *best practices* esistenti in ambito nazionale ed internazionale. Il Sistema stesso è stato sviluppato considerando la normativa vigente, i regolamenti di riferimento e le linee guida fornite dagli organismi di categoria.

Nell'ambito della gestione dei rischi aziendali, già dalla stagione 2009/2010 è funzionante un processo di *Risk Management* basato sui seguenti elementi:

- definizione di un *Risk Model*, che classifica in tre categorie i fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali (categorie di rischio: contesto, compliance e processo; quest'ultimo a sua volta dettagliato in processi strategici, operativi e finanziari);
- sviluppo di una metodologia di *risk assessment* e *risk evaluation* per la misurazione delle esposizioni in termini di impatto e probabilità di accadimento;
- raccolta, analisi e aggregazione dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione di un *Risk Reporting* indirizzato all'amministratore delegato incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed al Comitato Controllo e Rischi, che ne informa il Consiglio di Amministrazione.

La Politica di Risk Management, documento che costituisce parte del Sistema, ha lo scopo di disciplinare il processo di identificazione, valutazione e reporting dei rischi aziendali, al fine di assicurare il *risk assessment* periodico da parte del management, anche per il tramite del *Risk Manager*, ed il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- consapevolezza del management rispetto ai rischi cui la Società è esposta e responsabilizzazione in termini di gestione dei rischi e delle relative azioni di mitigazione;
- uniformità dei criteri di valutazione dei rischi tra le Direzioni e le Funzioni coinvolte;

¹ Modello CoSO elaborato dal Committee Organizations of the Tradeway Commission – "Internal Control – Integrated Framework" pubblicato nel 1992 e aggiornato nel 1994 dal Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission.

- coerenza dei dati e delle valutazioni con la pianificazione strategica della Società e con gli obiettivi definiti;
- adeguata e trasparente informativa di bilancio in merito ai principali rischi e incertezze cui la Società è esposta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- adeguata autorizzazione dell'informativa verso l'esterno e tracciabilità del processo decisionale.

Nell'ottica di continuo adattamento del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi alle evoluzioni delle condizioni operative e del contesto legislativo e regolamentare, la società si è dotata di una funzione interna per la gestione del Risk Management ed ha ampliato la funzione Internal Audit.

10.1 Codice etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231

Il Codice Etico di Juventus costituisce parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed esprime i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, calciatori professionisti, personale tecnico tesserato, clienti e fornitori.

Il Codice Etico, all'avanguardia nel settore in cui opera la Società, si fonda sui seguenti principi cardine:

- promuovere l'etica sportiva e conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria tradizione nel rispetto dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi;
- creare valore per gli azionisti attraverso la valorizzazione del proprio brand, il mantenimento di una organizzazione sportiva di livello tecnico eccellente, lo studio e la realizzazione di progetti di diversificazione di attività;
- mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi *stakeholder*, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare i propri obiettivi sociali.

Il Codice Etico è divulgato a tutti i dipendenti, compresi i calciatori professionisti, al personale tecnico tesserato ed a tutti gli altri interessati ed è pubblicato sul sito ufficiale di Juventus nella sezione relativa alla Corporate Governance (www.juventus.com). Anche consulenti, fornitori partner commerciali sono informati dell'adozione del Codice mediante l'invio di informativa o, in fase di sottoscrizione dei contratti, con l'inserimento di specifiche clausole di richiamo ai principi in esso espressi.

La Società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e lo mantiene costantemente aggiornato in funzione delle evoluzioni normative e giurisprudenziali ed ogniqualvolta le modifiche organizzative o di processo lo richiedano.

Come in fase di adozione, gli aggiornamenti del Modello sono preceduti da una fase preliminare di monitoraggio di tutte le attività poste in essere dalle funzioni aziendali al fine di:

- individuare i fattori di rischio più significativi che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati previsti dalla normativa;
- predisporre i controlli necessari per ridurre al minimo i suddetti fattori di rischio.

Tale Modello, che rappresenta per Juventus uno dei capisaldi del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, risulta composto da una parte generale che contiene, oltre ai riferimenti normativi, la descrizione della struttura del Modello e le motivazioni della relativa adozione, nonché la descrizione delle caratteristiche, delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza. Sempre nella parte generale sono trattati gli argomenti concernenti la formazione delle risorse e le modalità di diffusione del Modello, nonché il sistema disciplinare e la relativa procedura per la gestione delle sanzioni.

Il Modello è inoltre costituito da "Allegati", di cui fanno parte il Codice Etico, il regolamento, la composizione e le cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, e da "Parti Speciali" relative alle tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute rilevanti per Juventus in ragione della specifica operatività.

Il Modello è integralmente disponibile sul sito internet della Società: www.juventus.com.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- le procedure aziendali;
- l'organigramma;
- il sistema di deleghe.

L'ultimo aggiornamento del Modello 231 attualmente in vigore è stato adottato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2013.

10.2 Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria

Con particolare riferimento ai processi di informativa finanziaria, il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è completato dal Modello di Controllo Amministrativo e Contabile, dalle procedure e dalle strutture organizzative volte a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria stessa. Tale sistema è infatti orientato ad assicurare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per consentire una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione nei documenti contabili predisposti dalla Società, permettendo il rilascio delle attestazioni e delle dichiarazioni, richieste dall'art. 154 bis del TUF, da parte degli organi amministrativi delegati e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Modello di Controllo Amministrativo e Contabile concorre ad assicurare che la Società non sia esposta ad eccessivi rischi finanziari e che l'informativa interna ed esterna sia affidabile. Tale Modello ha, inoltre, l'obiettivo di definire:

- a) le linee di indirizzo del sistema di controllo;
- b) le responsabilità, i mezzi e i poteri da conferire al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- c) le norme comportamentali da osservare da parte del personale della Società a qualsiasi titolo coinvolto nell'implementazione del sistema di controllo contabile;

- d) i ruoli e le responsabilità attribuiti alle direzioni e funzioni aziendali coinvolti nell'attività di predisposizione, diffusione e verifica dell'informativa contabile diffusa al mercato;
- e) il processo di attestazione interna in capo ai responsabili delle direzioni e funzioni aziendali;
- f) il processo di attestazione esterna in capo all'Amministratore Delegato e al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Con particolare riferimento ai rischi rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria, il processo di risk management e reporting, ha consentito di implementare un processo strutturato e condiviso di valutazione dei presidi di controllo esistenti che garantiscono la copertura dei rischi stessi, limitando in tal modo il rischio di un potenziale errore rilevante sul reporting finanziario.

Le fasi in cui si articola il processo di gestione dei rischi, compresi quelli di natura finanziaria, è articolato come specificato di seguito:

- Identificazione dei rischi: la rilevazione e identificazione dei rischi è frutto di un processo continuo che si realizza nel normale corso dell'operatività aziendale, anche in base allo sviluppo del business e delle strategie. Al verificarsi di modifiche nell'organizzazione e nei processi interni, in presenza di eventi esterni significativi, o con l'avvio nuove opportunità e iniziative di business, i Direttori e i Responsabili di Funzione, ciascuno per la propria area di competenza, identificano eventuali nuovi rischi;
- Valutazione dei rischi: annualmente il *Risk Manager* avvia l'iter di valutazione e revisione dei rischi, coinvolgendo i Responsabili di Direzione o di Funzione identificati quali Valutatori. Ciascun Valutatore - in base alla valutazione effettuata nel periodo precedente, di quanto effettivamente accaduto nel corso del periodo e della possibile evoluzione futura - dovrà aggiornare le schede rischio relative ai rischi di propria pertinenza, in termini di:
 - contenuto descrittivo del rischio e dei presidi di controllo in essere;
 - valutazione del rischio;
 - stato dei piani di azione definiti in precedenza o nuovi piani di azione.
- Identificazione dei piani di azione e di mitigazione dei rischi: nel raccogliere tutte le valutazioni aggiornate, il *Risk Manager* condivide i piani d'azione eventualmente predisposti dai singoli Valutatori, proponendo eventuali modifiche anche alla luce del quadro complessivo che ne deriva, delle priorità delle azioni stesse, della severity dei relativi rischi e della necessità di coordinamento con azioni già in corso o programmate. A tal proposito, si confronta con la Responsabile di *Internal Audit*;
- Monitoraggio dei piani di azione: nel corso dell'anno, il *Risk Manager* monitora lo stato dei piani di azione, con riferimento alle scadenze definite nel piano degli interventi, coordinandosi con i Responsabili di ciascun piano d'azione. La Responsabile *Internal Audit* informa il *Risk Manager* dell'esito di eventuali attività di audit interno che riguardino i presidi di controllo posti a mitigazione dei rischi o i piani di azione in corso, in modo che quest'ultimo possa confermare quanto riportato nelle schede rischio;
- Reporting esterno: il Dirigente Preposto, in collaborazione con il *Risk Manager*, definisce il contenuto descrittivo delle informazioni richieste dalla normativa vigente applicabile a Juventus con particolare

riferimento agli elementi essenziali del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria e all'informativa sui principali rischi e incertezze cui l'azienda è esposta. Il Dirigente Preposto valuta e definisce quali rischi, tra quelli identificati, sia necessario o opportuno inserire nelle suddette relazioni ai fini di una corretta informativa ai mercati. Tale decisione è condivisa con l'Amministratore Delegato.

I rischi con maggior potenziale impatto sulla Società sono sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione. Tali rischi sono individuati in base ai seguenti criteri:

- a. natura del rischio, con particolare riferimento ai rischi di natura finanziaria, a quelli relativi all'osservanza delle norme contabili e a quelli con un potenziale significativo impatto sulla reputazione della Società;
- b. probabilità del verificarsi del rischio e sua entità;
- c. propensione al rischio della Società.

10.3 Principali attori del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Juventus coinvolge in primis il Consiglio di Amministrazione che ne fissa le linee di indirizzo e ne valuta l'adeguatezza in modo che i principali rischi afferenti alla Società siano correttamente identificati, monitorati e il loro livello compatibile con gli obiettivi strategici definiti.

A tale fine il Consiglio si avvale principalmente del Comitato Controllo e Rischi, dell'Amministratore Delegato incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, delle funzioni Risk Management e Internal Auditing, del Dirigente Preposto e dell'Organismo di Vigilanza sul modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Restano salve le funzioni di vigilanza e di controllo riservate per legge al Collegio Sindacale, mentre l'attività di revisione è affidata, in conformità alla normativa italiana, alla Società di revisione Ernst & Young S.p.A.

Per ulteriori dettagli relativi alla composizione ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, si rinvia agli appositi paragrafi. Di seguito si fornisce la descrizione degli ulteriori elementi che completano la struttura organizzativa del Sistema.

10.4 Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 maggio 2011, ha individuato l'Amministratore Delegato Aldo Mazza quale amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Principio 7.P.3. lett. a).

L'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ha la responsabilità di:

- identificare i principali rischi aziendali relativi alla efficienza delle operazioni aziendali, all'affidabilità dell'informativa finanziaria, al rispetto di leggi e regolamenti e alla salvaguardia dei beni aziendali (Criterio applicativo 7.C.4., lett. a);
- sottoporre tali rischi e le misure adottate per la loro riduzione e gestione all'esame ed alla valutazione del Consiglio di Amministrazione (Criterio applicativo 7.C.4, lett. a);
- progettare, realizzare e gestire il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi verificando costantemente

l'adeguatezza e occuparsi dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare (Criteri applicativi 7.C.4, lett. b e lett. c);

- chiedere alla funzione *Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali dandone contestuale comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, al presidente del Comitato Controllo e Rischi e al presidente del Collegio Sindacale (Criterio applicativo 7.C.4, lett. d);
- riferire tempestivamente al comitato Controllo e Rischi in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia affinché il comitato possa prendere le opportune iniziative (Criterio applicativo 7.C.4. lett e).

10.5 Responsabile Internal Audit

Il Responsabile *Internal Audit* è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale (Criterio applicativo 7.C.1), ed è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante ed adeguato.

La funzione di *Internal Audit*, è stata istituita ed è operativa dal 1° aprile 2008; nel novembre 2012 è entrata a far parte di tale funzione una nuova risorsa con la qualifica di *Internal Audit Senior Manager*.

Tale funzione non è responsabile di alcuna area operativa e dipende i) sotto il profilo organizzativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, e, ii) sotto il profilo funzionale e retributivo, dal Comitato Controllo e Rischi con il quale è chiamato a collaborare attivamente per tutte le tematiche di competenza.

Al responsabile della funzione *Internal Audit* sono affidati compiti di valutazione, costante monitoraggio ed impulso dell'attuale sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il responsabile della funzione *Internal Audit*, nello svolgimento del proprio incarico, ha completa autonomia e ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico (Criterio applicativo 7.C.5., lett. c).

In particolare il responsabile *Internal Audit* ha la responsabilità di:

- assistere l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nella progettazione, gestione e monitoraggio del Sistema;
- verificare, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi attraverso un piano di audit, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e di prioritizzazione dei principali rischi (Criterio applicativo 7.C.5., lett. a);
- predisporre relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio applicativo 7.C.5., lett. d);
- predisporre tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza (Criterio applicativo 7.C.5., lett.e);
- trasmettere le relazioni di cui ai due punti precedenti ai presidenti del Collegio Sindacale, del comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio applicativo 7.C.5., lett. f);

- verificare, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile (Criterio applicativo 7.C.5., lett.g).

10.6 Responsabile Risk Management

A partire dal 1° gennaio 2013 è stata istituita ed è operativa la Funzione *Legal Services and Risk Management*, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi il *Risk Manager* è chiamato a collaborare con le funzioni aziendali al fine di garantire l'implementazione di un efficace sistema di identificazione, monitoraggio e governo dei principali rischi.

Il citato processo, concepito per essere svolto ciclicamente, ha coinvolto nell'esercizio 2012/2013 i due Amministratori Delegati e tutti i Direttori /Responsabili di funzione, consentendo di identificare i fattori di rischio più significativi cui la Società è esposta e sui quali sono state compiute o avviate, nel corso della stagione di riferimento, specifiche azioni di mitigazione o approfondimento, laddove necessarie.

Delle evoluzioni della politica e del programma di Risk Management & Reporting e dei risultati delle analisi e delle azioni poste in essere è periodicamente aggiornato il Comitato Controllo e Rischi.

10.7 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis TUF, ha il compito di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2011, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, previo parere del Collegio Sindacale, ha nominato il Dr Marco Re, Responsabile Finanza, Pianificazione e Controllo, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari spettano tutti i poteri necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, incluso quello di spesa. L'esercizio dei poteri attribuitigli avviene con firma singola e con specifico riferimento alle funzioni allo stesso assegnate e, conseguentemente, per il solo compimento di atti intesi al loro espletamento, nell'interesse sociale e, comunque, nel rispetto delle norme di legge. Il Dirigente preposto, con riferimento all'esercizio dei predetti poteri, riferisce periodicamente all'Amministratore Delegato e con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte e sui costi sostenuti.

10.8 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2012, e risulta così composto:

- Guglielmo Giordanengo (Presidente);
- Alessandra Borelli (Responsabile dell'Internal Auditing);
- Paolo Claretta Assandri.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e sulla sua effettiva capacità di prevenire la commissione di reati. Tale organo possiede le competenze professionali specifiche per svolgere efficacemente l'attività assegnata e agisce con continuità

d'azione. Le riunioni di tale Organismo sono oggetto di verbalizzazione con una durata media di 2 ore.

L'Organismo di Vigilanza rimarrà in carica per una durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea degli azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015.

Nel corso dell'esercizio 2012/2013 si sono tenute 7 riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Le riunioni hanno avuto principalmente ad oggetto l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'esame della struttura dedicata alla salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del T.U. 81/2008 per quanto di competenza, l'esame delle procedure organizzative adottate dalle funzioni aziendali volte a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e la formazione, attività ritenuta di fondamentale importanza per la corretta attuazione del Modello.

10.9 Dipendenti

Tutti i dipendenti, in funzione dei compiti loro affidati nell'organizzazione aziendale, assicurano un efficace funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, come parte della loro responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi.

10.10 Società di Revisione

La revisione legale dei conti è esercitata ai sensi di legge dalla Ernst & Young S.p.A. alla quale è stato conferito l'incarico dall'assemblea degli azionisti del 26 ottobre 2012 per gli esercizi dal 2012/2013 al 2020/2021.

11. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate

L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2381 del Codice Civile viene fornita dagli Amministratori al Collegio Sindacale e dagli organi delegati al Consiglio di Amministrazione ed allo stesso Collegio Sindacale nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente.

Gli organi delegati forniscono inoltre ad Amministratori e Sindaci un'adeguata informativa sulle operazioni atipiche e/o inusuali ovvero con parti correlate, eventualmente effettuate nell'esercizio dei poteri delegati.

Qualora un Amministratore abbia un interesse nell'operazione (anche solo potenziale), ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, deve comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 21 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione ha adottato, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, all'uopo designato quale comitato competente in materia, le "Procedure per le operazioni con parti correlate" (disponibili sul sito internet www.juventus.com). Tali Procedure, entrate in vigore il 1° gennaio 2011, contengono regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

A tal fine sono state individuate le seguenti tipologie di operazioni con parti correlate:

- (i) le operazioni di "maggiore rilevanza": quelle che superano la soglia del 5%, o del 2,5% nel caso di operazioni poste in essere con la capogruppo EXOR S.p.A. o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, di almeno uno dei tre parametri previsti dalla normativa

(rapporto controvalore dell'operazione/patrimonio netto della Società; rapporto attivo dell'entità oggetto dell'operazione/attivo della Società; rapporto passività dell'entità oggetto dell'operazione/attivo della Società). Per tali operazioni è prevista l'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole vincolante del Comitato per le operazioni con parti correlate, nonché un regime di trasparenza maggiormente stringente in quanto, in tali circostanze, è prevista la messa a disposizione del pubblico di un Documento Informativo redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

- (ii) le operazioni di "minore rilevanza": quelle che non superano le soglie sopra evidenziate e che non rientrano nella categoria residuale delle operazioni di importo esiguo. Per tali operazioni è prevista una procedura meno stringente che contempla, prima dell'approvazione dell'operazione, un parere motivato non vincolante del Comitato per le operazioni con parti correlate.

Le Procedure prevedono inoltre alcuni casi di esenzione per le operazioni di importo esiguo, per quelle ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, e per altri casi esplicitamente previsti dalla normativa vigente.

Si segnala infine che, per le sole operazioni di minore rilevanza in materia di remunerazioni e compensi degli Amministratori, il Comitato per le operazioni con parti correlate coincide con il Comitato per le nomine e la remunerazione.

12. Nomina dei sindaci

Ai sensi dello Statuto sociale vigente, il collegio sindacale è costituito ai sensi di Statuto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

Alla minoranza è riservata, per Statuto, l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la Società dalla disciplina in vigore; la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Juventus ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti è stata individuata dalla Consob nel 2,5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del collegio sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere inoltre corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Le liste, corredate delle informazioni di cui sopra, sono tempestivamente pubblicate anche sul sito internet della Società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà. Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dallo Statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie strettamente attinenti all'attività esercitata dalla società si intendono diritto commerciale, diritto industriale, diritto dello sport, economia aziendale e scienza delle finanze nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente attinenti a quello in cui opera la Società si intendono i settori relativi alle attività sportive o allo sport professionistico.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative, sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dagli azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze ed assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

13. Sindaci

L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 2012, ed è composto da:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Paolo Piccatti | Presidente |
| • Silvia Lirici | Sindaco effettivo |
| • Roberto Longo | Sindaco effettivo |
| • Nicoletta Paracchini | Sindaco supplente |
| • Roberto Petrignani | Sindaco supplente |

I profili aggiornati dei membri del Collegio Sindacale sono consultabili sul sito www.juventus.com.

Il Collegio Sindacale resterà in carica sino all'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2014/2015.

In occasione della nomina del Collegio Sindacale del 26 ottobre 2012 è stata presentata solamente la lista dell’Azionista EXOR S.p.A. titolare del 63,8% delle azioni ordinarie. La lista, unitamente alla documentazione prevista dallo Statuto per il relativo deposito, è stata tempestivamente pubblicata sul sito della Società www.juventus.com dove è tuttora consultabile.

Di seguito si riportano le più significative cariche ricoperte dai componenti del Collegio Sindacale:

<i>nome e cognome</i>	<i>Società</i>	<i>Carica nella società</i>
Paolo Piccatti	Banca Sella S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	FIAT Group Automobiles S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	FPT Industrial S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Banca Sella Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo
	FIAT Industrial S.p.A.	Sindaco Effettivo
	Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az.	Sindaco Effettivo
	IVECO S.p.A.	Sindaco Effettivo
	EXOR S.p.A.	Sindaco Effettivo
Società Italiana per il gas - Italgas S.p.A.	Sindaco Effettivo	
Silvia Lirici	-	-
Roberto Longo	FIAT Autovar S.r.l.	Sindaco Effettivo
	FIAT Center Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Nicoletta Paracchini	EXOR S.p.A.	Sindaco Effettivo
	FPT Industrial S.p.A.	Sindaco Effettivo
Roberto Petrignani	Prima Industrie S.p.A.	Sindaco Effettivo

Il Collegio Sindacale:

- valuta l’indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina;
- valuta nel corso dell’esercizio il permanere dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri;
- nell’effettuare le valutazioni di cui sopra applica tutti i criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento all’indipendenza degli Amministratori.

Le strutture societare garantiscono ai membri del Collegio Sindacale l’informativa concernente le principali novità legislative e regolamentari riguardanti la Società e gli organi sociali. Inoltre, al fine di fornire ai Sindaci un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, alle riunioni del Collegio Sindacale partecipano, su invito, i Responsabili delle funzioni aziendali.

Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio circa la natura, i termini, l’origine e la portata del proprio interesse (Criterio applicativo 8.C.3).

L’art. 19 del D.Lgs. 39/2010 ha attribuito al Collegio Sindacale le funzioni di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile. In tale ruolo il Collegio deve vigilare su: (i) il processo di informativa finanziaria, (ii) l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione dei rischi, (iii) la revisione legale

dei conti annuali, (iv) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Collegio Sindacale vigila, oltre che nell'ambito dei doveri di cui al TUF, sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima. Nello svolgimento della propria attività, il Collegio Sindacale si coordina con il responsabile della funzione *Internal Audit* e con il Comitato Controllo e Rischi mediante la partecipazione alle riunioni di tale Comitato (Criteri applicativi 8.C.4. e 8.C.5.).

Il Collegio Sindacale è infine chiamato ad esprimere una proposta motivata all'Assemblea degli Azionisti in sede di conferimento e revoca dell'incarico di revisione legale dei conti.

14. Rapporti con gli azionisti

La Società si adopera per instaurare un dialogo con gli azionisti e con gli investitori istituzionali. Il Presidente e gli Amministratori Delegati, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti e informazioni riguardanti la Società, sovrintendono ai rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri azionisti, secondo un indirizzo di costante attenzione e dialogo.

Al fine di instaurare un rapporto continuativo e professionale con la generalità degli Azionisti nonché con gli investitori istituzionali è dedicata un'apposita struttura aziendale incaricata della gestione dei rapporti con gli azionisti.

La funzione di *Investor Relations*, nell'ambito delle proprie responsabilità, organizza periodicamente incontri con esponenti della comunità finanziaria italiana ed estera e cura l'aggiornamento della sezione finanziaria del sito internet della Società ove sono rese disponibili, anche in lingua inglese, le notizie riguardanti il profilo della Società, i documenti contabili periodici e annuali, i comunicati stampa e le presentazioni istituzionali agli operatori del mercato.

Alla data della presente Relazione, la responsabilità della funzione di *Investor Relations* è affidata a Marco Re, Responsabile Finanza, Pianificazione e Controllo della Società.

Per le informazioni agli azionisti, agli investitori e alla stampa sono contattabili le seguenti funzioni aziendali:

- *Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari*
(Tel.+39011-6563403 - Fax +39011-5631177 – investor.relations@juventus.com)
- *Ufficio Stampa*
(Tel.+39011-6563448 – Fax +39011-4407461) – pressoffice@juventus.com

15. Assemblee

Le Assemblee costituiscono occasione importante per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni riservate.

Al fine di agevolare la partecipazione degli azionisti alle assemblee, la Società pone la massima attenzione alla scelta del luogo, della data e dell'ora di convocazione delle stesse.

Una congrua rappresentanza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale partecipa alle assemblee. In particolare, presenziano quegli Amministratori che, per gli incarichi ricoperti, possono apportare un utile contributo alla discussione assembleare.

All'Assemblea del 26 ottobre 2012 chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2012 hanno partecipato 10 Amministratori e i 3 Sindaci effettivi. In tale occasione il Consiglio di Amministrazione ha riferito sull'attività svolta nel corso dell'esercizio 2011/2012.

Nei documenti pre-assembleari predisposti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con la vigente normativa e pubblicati sul sito internet della Società (www.juventus.com), sono state fornite agli Azionisti tutte le informazioni necessarie affinché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare, nonché le informazioni relative alle modalità di esercizio delle funzioni proprie del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Le clausole dello statuto sociale che disciplinano l'intervento in Assemblea sono le seguenti:

Articolo 8 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:

- a) chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;*
- b) chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% (due per cento) ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).*

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.

Il partecipante all'assemblea che si trovi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, tale situazione.

Articolo 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

16. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento

Dalla chiusura dell'esercizio 2012/2013 non si sono verificati ulteriori cambiamenti nella struttura di Corporate Governance rispetto a quanto riportato nella presente Relazione.

Torino, 24 settembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Andrea Agnelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Agnelli', written over the printed name.

Tabella 1
Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

nominativo	Carica	Anno nomina	Esecutivi	Non esec.	Indipend.	***	Altri incarichi*	Comitato Esecutivo		Comitato Controllo e Rischi		Comitato per le Nomine e la Remunerazione	
								**	***	**	***	**	***
Andrea Agnelli	Presidente	2010	X			100%	3	X	100%				
Giuseppe Marotta	Amm. Delegato	2010	X			100%	-	X	100%				
Aldo Mazzia	Amm. Delegato	2011	X			100%	1	X	100%				
Maurizio Arrivabene	Amministratore	2012		X	X	100%	-			X	100%	X	100%
Giulia Bongiorno	Amministratore	2012		X	X	100%	-						
Paolo Garimberti	Amministratore	2012		X	X	100%	-					X	100%
Assia Grazioli Venier	Amministratore	2012		X	X	100%	-			X	100%		
Pavel Nedved	Amministratore	2010		X		86%	-						
Enrico Vellano	Amministratore	2012		X		100%	-	X	100%				
Camillo Venesio	Amministratore	2006		X	X	100%	4	X	100%	X	100%	X	100%

* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, e in società finanziarie, bancarie assicurative di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del Consiglio di Amministrazione al Comitato.

*** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:

Consiglio di Amministrazione: 7

Comitato Esecutivo: 2

Comitato per le Nomine e la Remunerazione: 3

Comitato Controllo e Rischi: 6

Tabella 2 Collegio Sindacale

<i>nominativo</i>	Carica	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Altri incarichi*
Paolo Piccatti	Presidente	100%	9
Silvia Lirici	Sindaco Effettivo	100%	-
Roberto Longo	Sindaco Effettivo	100%	2
Nicoletta Paracchini	Sindaco Supplente	-	2
Roberto Petrignani	Sindaco Supplente	-	1

* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani e in società finanziarie, bancarie, assicurative di rilevanti dimensioni il cui dettaglio è riportato nella presente Relazione.

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 9

Statuto sociale

in vigore al 24 settembre 2013

Costituzione della Società

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "JUVENTUS F.C. S.p.A." o "JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - SEDE

La società ha la sede legale in Torino.

Articolo 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali in modo diretto o indiretto.

Nell'ambito delle attività connesse o strumentali la società ha per oggetto il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di licenza di propri marchi, l'acquisto, la detenzione e la vendita, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società commerciali, immobiliari o aventi ad oggetto la fornitura di servizi comunque connesse al proprio oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario, queste ultime non nei confronti del pubblico, che fossero ritenute utili o necessarie;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti marchi o segni distintivi della società; svolgere anche indirettamente attività editoriale, con la esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani.

Il tutto comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 5 - MISURA DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 8.182.133,28 diviso in n. 1.007.766.660 azioni ordinarie senza valore nominale.

Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Articolo 6 – AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO

Ove la società abbia emesso azioni prive del diritto di voto, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive del diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'assemblea straordinaria.

Articolo 7 - DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori potranno dall'assemblea essere attribuite le facoltà di aumentare il capitale sociale e/o emettere obbligazioni convertibili ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

Assemblea

Articolo 8 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:

- a) chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;
- b) chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% (due per cento) ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.

Il partecipante all'assemblea che si trovi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, tale situazione.

Articolo 9 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni. L'assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria sia in via straordinaria – ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

Articolo 11 - ASSEMBLEA

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge, applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'articolo 2369, 3° comma c.c. e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma del c.c., fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 13 e 22 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, da quello più anziano di età presente o, in mancanza anche di costoro, da altra persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina il segretario e, ove lo ritenga, due scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa percentuale prevista per la società dalla disciplina vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti, sempre sulla base del loro numero progressivo, dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 11.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del codice civile assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili. I nominati dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzidetti provvedimenti.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C. che comportino la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. decadono dalla carica e non possono ricoprire o essere nominati o eletti ad altre cariche sociali.

Articolo 14 - CARICHE SOCIALI

Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti il presidente. Può, inoltre, nominare uno o più vice presidenti oltreché uno o più amministratori delegati; designa pure un segretario, anche tra estranei al consiglio.

Articolo 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio si raduna, sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Europa, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o almeno due sindaci effettivi o gli organi delegati. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento del presidente, dal vice presidente designato dal consiglio. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio. La convocazione si farà per lettera, telegramma, fax, posta elettronica o mezzo equivalente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 c.c. viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel comma precedente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite dall'art. 2365 secondo comma c.c. e la scissione nel caso previsto dalla legge.

Articolo 18 - COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio può nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge al consiglio. Per le riunioni e le deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le stesse norme fissate dagli articoli 15 e 16 per il consiglio di amministrazione. Il segretario del consiglio lo è anche del comitato esecutivo.

Articolo 19 - DIRETTORE GENERALE – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il consiglio può, nelle forme di legge, nominare un direttore generale determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

Inoltre il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

Articolo 20 - COMPENSI

Spetta al consiglio e al comitato esecutivo il compenso deliberato dall'assemblea; il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione rispettivamente del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi o poteri potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno portati a spese generali.

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e in giudizio.

Inoltre il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, attribuire poteri ad altri amministratori, direttori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 22 - SINDACI

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'articolo 13; tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche

se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie strettamente attinenti all'attività esercitata dalla società si intendono diritto commerciale, diritto industriale, diritto dello sport, economia aziendale e scienza delle finanze nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente attinenti a quello in cui opera la società si intendono i settori relativi alle attività sportive o allo sport professionistico.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del collegio sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere inoltre corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.

Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia di cui sopra deve essere data notizia senza indugio ai sensi della disciplina vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dagli azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, qualora la nomina del collegio sindacale sia stata effettuata a mezzo di liste.

Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il supplente che consente il rispetto di tale normativa. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze ed assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Ai componenti il collegio sindacale si applicano inoltre le decadenze e le inibizioni previste per gli amministratori dall'articolo 13.

Articolo 23 - RETRIBUZIONE

La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

Articolo 24 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.

Bilancio

Articolo 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sarà così ripartito:

- il 5% alla riserva legale fino a quando non sarà raggiunto un quinto del capitale sociale;

- almeno il 10% destinato a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico – sportiva;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 27 - ACCONTI SUL DIVIDENDO

Il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 28 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

I dividendi saranno pagabili presso la sede della società e negli altri luoghi che saranno designati dal consiglio di amministrazione.

Tutti i dividendi non esatti entro il quinquennio saranno portati in aumento della riserva straordinaria e le relative cedole si riterranno annullate.

Disposizioni finali

Articolo 29 - COMPETENZA TERRITORIALE

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

Articolo 30 - DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti, che ne determina poteri e compensi.

Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sino al termine della stagione in corso.

Articolo 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge.

Articolo 33 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni contenute negli articoli 13 e 22 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.